Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

11 gennaio 2021

Tema

Architetto che ha conseguito la laure in architettura e il titolo di Architetto in Svizzera.
Ha ottenuto dal Governo svizzero l'attestato per esercitare la professione di Architetto in Italia.
Chiede:
1) se basta questa documentazione per aprire la partita IVA in Italia come Disegnatore;
2) se deve ottenere altro titolo per aprire la partiva IVA in Italia come Architetto.

* * *

Analisi della normativa

Dalla mail e dalla documentazione allegata, si evince che l'interessato ha completato nella Confederazione Svizzera un ciclo di formazione conforme all'art. 46 della Direttiva 2005/36/CE che gli attribuisce la qualifica professionale di architetto e lo abilita all'esercizio della professione senza ulteriori condizioni (esame di Stato, iscrizione all'Albo, tirocinio).

L'interessato intende aprire la partita Iva in Italia per esercitare la professione evidentemente in c.d. "regime di stabilimento" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 206/2007.

Sulla questione tributaria / fiscale non entro, mentre invece ricordo a me stesso che per esercitare stabilmente la professione di architetto in Italia, l'interessato che ha conseguito un titolo equipollente all'estero deve preventivamente ottenere il riconoscimento della qualifica da parte dell'Autorità italiana competente a termini dell'art. 5 D.Lgs. cit.

Nel caso della professione di architetto, l'Autorità competente è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR [cfr. art. 5 comma 1, lett. f) D.Lgs. cit.].

Solo una volta in possesso di questo provvedimento (riconoscimento della qualifica professionale estera) e rispettate le eventuali condizioni disposte dal MIUR, l'interessato potrà (*recte*, dovrà) presentare domanda di iscrizione all'Albo al competente Ordine territoriale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Informazioni sulla Autorità a cui rivolgersi (come anticipato il MIUR), la descrizione della procedura e della documentazione necessaria da allegare alla domanda potranno essere richieste dall'interessata al "Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

* * *

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Risposta ai quesiti

Per esercitare in Italia, in regime di stabilimento, la professione di architetto con un titolo conseguito nella Confederazione Svizzera occorre ottenere dal MIUR (Autorità competente) il riconoscimento di tale qualifica.

L'Ordine può iscrivere nell'Albo il professionista che ha conseguito la qualifica di architetto nella Confederazione Svizzera solo dopo che il MIUR ha adottato il provvedimento di riconoscimento.

Le condizioni per ottenere questo provvedimento sono determinate dal MIUR.

Resto a disposizione
Cordiali saluti

Pisa 11 gennaio 2021

Avv. Gian Pietro Dalli